



STATUTO

della

Cassa Rurale di Prestiti e di Risparmio

di

Romallo

Consorzio economico registrato a garanzia illimitata,



TRENTO

Federazione dei Consorzi cooperativi. - Editrice.





STATUTO


della

Cassa Rurale di Prestiti e di Risparmio

di


Formello

Consorzio economico Statuto garanzia illimitata.



TRENTO

Federazione dei Consorzi cooperativi. - Editrice.



Cassa Rurale di Prestiti e di Risparmio

DI

Romallo

Consorzio economico registrato a garanzia illimitata.

STATUTO

Costituzione, denominazione, sede e raggio consorziale.

§ 1.

In base alla legge 9 aprile 1873 B. L. I. N. 70 è costituito coll'atto presente, a tempo indeterminato, un Consorzio colla denominazione «Cassa rurale di Prestiti e di Risparmio di *Romallo*» Consorzio economico registrato a garanzia illimitata, con sede in *Romallo* ed estende la propria attività entro *il raggio Romallo Reno*.

Scopo e mezzi.

§ 2.

Il Consorzio ha lo scopo di migliorare sotto l'aspetto morale e materiale le condi-

zioni dei propri soci, fornendo loro, nei modi determinati dal presente statuto, il denaro necessario per i loro affari, con particolare riguardo alla loro azienda agricola e favorendone il risparmio.

A raggiungere questo scopo, il Consorzio contrae prestiti passivi solidariamente garantiti e riceve depositi a risparmio sia dai soci che da terzi.

Il Consorzio favorirà pure la fondazione ed esercizio di consorzi cooperativi in genere, accordando all'uopo prestiti ed aprendo crediti.

Requisiti e ammissione dei soci.

§ 3.

Possono essere membri del Consorzio persone fisiche giuridicamente capaci, di sentire cattolico e di pratica ad esso conforme; le quali non facciano parte di un altro consorzio a garanzia illimitata e dimorino entro il raggio nel quale il Consorzio esercita la propria attività. Possono appartenere al Consorzio anche enti giuridici che abbiano i requisiti voluti per le persone fisiche.

Le domande di ammissione da parte di nuovi membri devono essere rivolte alla Direzione, cui spetta accettarle o respingerle giusta i premessi criteri.

Uscita dei soci.

§ 4.

Il socio recede dal Consorzio:

a) coll'uscita volontaria e colla esclusione;

- b) qualora fissi la propria dimora stabile in luogo fuori del raggio di attività del Consorzio;
- c) colla morte;

Chi intende di uscire dal Consorzio deve presentare in iscritto almeno tre mesi prima della chiusa dell'anno amministrativo, cioè avanti il primo di ottobre, la dichiarazione di uscita al Presidente del Consorzio, il quale, a richiesta, è tenuto a rilasciargli un cenno di ricevimento.

Esclusione dei soci.

§ 5.

Sarà escluso il socio:

- a) se non corrisponde agli obblighi statutari;
- b) se perde il diritto di disporre liberamente delle sue sostanze;
- c) se si è fatto socio di un altro Consorzio a garanzia illimitata ed avvertitone, ricusa di ritirarsi;
- d) se è stato condannato giudizialmente per prestiti avuti dal Consorzio, per versamento d'interessi o per altri impegni verso il Consorzio stesso;
- e) se in qualche altro modo, a giudizio della Direzione, si rende indegno di appartenere al Consorzio.

L'esclusione di un socio avviene dietro conchiuso della Direzione, il quale dal Presidente deve venir portato tosto a notizia del rispettivo socio colla indicazione dei motivi. L'escluso può ricorrere entro otto

giorni alla Federazione dei Consorzi cooperativi in Trento, la cui decisione è inappellabile.

Diritti dei soci.

§ 6.

I soci hanno diritto:

- a) di intervenire alle adunanze generali, di avervi la parola, voto attivo e passivo se maggiorenni; e semplicemente attivo per le donne e per i rappresentanti di enti morali o di persone non giuridicamente capaci;
- b) di ottenere prestiti di danaro secondo le prescrizioni del presente statuto e le deliberazioni dell'adunanza generale;
- c) di collocare danaro a frutto presso la cassa del Consorzio;
- d) di vigilare e sindacare l'uso del danaro ottenuto a prestito dagli altri soci.

Il diritto ad *a* cessa col giorno della dichiarazione di uscita, oppure con quello dell'entrata in vigore dell'esclusione dal Consorzio.

Il diritto di voto attivo deve venir esercitato personalmente; le donne e gli enti morali all'incontro possono esercitarlo solo a mezzo di un procuratore che deve essere membro del Consorzio. — Un socio non può avere più di due voti compreso il proprio.

Doveri dei soci.

§ 7.

I soci sono obbligati:

- a) di versare al loro ingresso nel Consorzio la tassa di ammissione che verrà

stabilita dall'Adunanza generale quale contributo al fondo di riserva; questa tassa diventa assoluta proprietà del Consorzio;

- b)* di versare una quota d'affari;
- c)* di completare la quota stessa qualora dovesse subire detrazioni per coprimen- to di perdite del Consorzio ed effettua- re eventuali pagamenti suppletitori che venissero stabiliti;
- d)* di rispondere con tutti i loro averi fra di essi in parti eguali e solidariamente rispetto ai terzi, a norma della legge sui Consorzi industriali ed economici 9 aprile 1873 e delle disposizioni del pre- sente statuto, per depositi che il Consor- zio ha ricevuto e per ogni altra sua obbli- gazione;
- e)* di osservare strettamente lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni del Con- sorzio, di favorirne in ogni rapporto l'interesse e coadiuvare con ogni loro potere l'azione delle rappresentanze del Consorzio ed il buon andamento delle cose sociali.
- f)* di tenere una condotta da buon cri- stiano e cittadino;
- g)* di intervenire alle adunanze sociali, tranne casi di giustificato impedimento.

Durata della garanzia.

§ 8.

Per le obbligazioni contratte dal Con- sorzio fino alla chiusa dell'anno in cui av-

venne il recesso o la esclusione di un socio, il socio cessante o gli eredi di lui rimangono obbligati verso i creditori del Consorzio ancora per due anni, non contando il tempo di disdetta previsto al § 4.

Organi del Consorzio.

§ 9.

Sono organi sociali:

La Direzione, il Consiglio di Sorveglianza, il Contabile - Segretario e l'Adunanza generale.

Tutti gli uffici sono gratuiti; soltanto al Contabile-Segretario potrà assegnarsi dalla Direzione una retribuzione fissa.

Nomina e durata della Direzione.

§ 10.

La Direzione è composta del Presidente del Vice-Presidente e di cinque Consiglieri.

Sono eletti dai soci fra di loro nell'Adunanza generale a maggioranza assoluta di voti al primo scrutinio, con votazione ristretta al secondo; a parità di voti infine decide la sorte.

Il Presidente resta in carica quattro anni; gli altri membri della Direzione vengono rinnovati, per metà, ogni due anni.

Nel primo biennio ne esce di carica per estrazione a sorte una metà, ed in seguito per anzianità di carica. Gli uscenti sono rieleggibili.

La prima Direzione viene precisata dal protocollo di costituzione, che serve per sua legittimazione. In tutti i casi futuri la legittimazione seguirà a mezzo del relativo protocollo di elezione.

Elezioni suppletorie.

§ 11.

In caso di rinuncia o di impedimento durevole di un membro della Direzione, gli altri membri assieme al Consiglio di Sorveglianza nominano fra i soci un supplente fino alla prossima Adunanza generale che procede poi al rimpiazzo definitivo del membro di Direzione uscito.

Attribuzioni della Direzione.

§ 12.

La Direzione amministra il Consorzio e lo rappresenta (eccettuati i casi previsti dal § 20) in Giudizio e fuori con tutte le attribuzioni che le spettano giusta la legge sui consorzi industriali ed economici 9 aprile 1873 B. L. I. N. 70.

In particolare spetta alla Direzione:

- a) condurre la gestione sociale osservando esattamente le norme dello statuto, del regolamento interno del Consorzio e i voti dell'Adunanza generale;
- b) evadere gli affari in regolari sessioni periodiche da convocarsi dal Presidente;
- c) deliberare sull'ammissione ed espulsione dei soci;
- d) decidere sulle spese, sulle entrate e sulla concessione di prestiti ai soci entro i li-

miti assegnati dall'Adunanza generale, vegliando alla puntuale loro restituzione;

- e) contrarre prestiti passivi per conto e in nome del Consorzio, però solo entro i limiti fissati dall'Adunanza generale, e a seconda dei bisogni;
- f) vigilare sulla cassa e sulla tenuta dei conti e provvedere al collocamento sicuro e fruttifero dei resti di cassa;
- g) esaminare il bilancio e resoconto del precedente esercizio e presentarli colle corrispondenti proposte al Consiglio di Sorveglianza;
- h) chiedere in ogni tempo la convocazione del Consiglio di Sorveglianza e stabilire la convocazione dell'Adunanza generale col relativo ordine del giorno;
- i) fissare coll'approvazione del Consiglio di Sorveglianza il saggio d'interesse da pagarsi posticipatamente sui depositi e quello sui prestiti attivi.

Attribuzioni del Presidente.

§ 13.

Al Presidente incombe evadere, rispettivamente sorvegliare gli affari del Consorzio secondo gli statuti e il regolamento interne, e aver cura dell'adempimento degli obblighi spettanti alla Direzione a sensi della legge sui consorzi economici. — Esso deve sorvegliare la gestione di cassa e la contabilità, autorizzare i pagamenti in

base ai validi conchiusi della Direzione; convocare e presiedere le sessioni di Direzione, l'Adunanza generale ad eccezione dei casi previsti ai §§ 20 e 23, e riferire nell'Adunanza generale sullo stato del Consorzio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il vice Presidente gli subentra cogli stessi obblighi e diritti.

Responsabilità della Direzione.

§ 14.

La Direzione è responsabile di fronte all'Adunanza generale dell'osservanza e della esecuzione di tutte le prescrizioni dello statuto e, in conformità allo stesso, di tutti i conchiusi validamente presi dall'Adunanza generale.

Per gli affari sociali i membri di Direzione non contraggono una responsabilità maggiore di quella di ogni altro socio, sempre che amministrino giusta le norme di questo statuto.

Membri di Direzione che come tali agiscono oltre i limiti del loro incarico e contro le prescrizioni della legge sui Consorzi industriali ed economici (9 aprile 1873) o contro questo statuto o contro il regolamento interno o i conchiusi dell'Assemblea generale sono garanti personalmente e solidariamente per tutti i danni derivabili al Consorzio.

Sessioni di Direzione.

§ 15.

La Direzione si riunisce in regolare ses-

sione almeno una volta al mese: inoltre ogni qualvolta lo richiede il regolare disbrigo degli affari, oppure se lo domanda due membri della Direzione o del Consiglio di Sorveglianza. — L'invito a queste sessioni straordinarie deve essere rimesso dal Presidente per iscritto e colla indicazione degli oggetti da pertrattarsi, ai membri di Direzione.

Il sindaco capo deve venir avvertito ogni qualvolta ha luogo un'adunanza di Direzione e vi ha diritto di intervento.

Conchiusi di Direzione.

§ 16.

Le sessioni sono legali se vi partecipano almeno quattro membri compreso il Presidente. — I conchiusi si prendono a maggioranza di voti; in caso di parità decide quello del Presidente. I conchiusi vengono registrati in apposito libro e firmati da tutti i comparsi.

Trattandosi di affari che interessano un membro della Direzione, egli deve astenersi dall'intervenire, e il relativo conchiuso della Direzione deve essere quindi sottoposto al voto del Consiglio di Sorveglianza.

Nomina del Consiglio di Sorveglianza.

§ 17.

Il Consiglio di Sorveglianza è composto di un sindaco capo e due sindaci scelti e rinnovati dai soci fra loro secondo le norme fissate per la Direzione. (Vedi § 10).

In caso di mancanza di un sindaco il Consiglio di Sorveglianza si completa eleggendone uno fra i soci fino alla prossima Assemblea generale che procede alla nomina definitiva.

La rappresentanza del Consiglio di Sorveglianza spetta al capo sindaco e, in caso di impedimento, a un membro del Consiglio di Sorveglianza dallo stesso destinato.

La legittimazione dei membri del Consiglio di Sorveglianza ha luogo mediante il rispettivo protocollo di elezione dell'Adunanza generale, rispettivamente del Consiglio di Sorveglianza.

Sessioni del Consiglio di Sorveglianza.

§ 18.

Il Consiglio di sorveglianza deve radunarsi per il disimpegno dei suoi affari, almeno quattro volte all'anno, in seguito a speciale invito che indichi gli oggetti da pertrattarsi; oltre a ciò il Capo sindaco o chi ne fa le veci, deve indire sessione ogni qualvolta lo crede necessario e lo richiedono la Direzione o almeno due membri del Consiglio di Sorveglianza.

Conchiusi del Consiglio di Sorveglianza.

§ 19.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza occorre il voto di almeno 2 membri. L'esecuzione dei con-

chiusi segue a mezzo del Capo sindaco e in caso di suo impedimento a mezzo di chi ne fa le veci.

Diritti e doveri del Consiglio di Sorveglianza.

§ 20.

Il Consiglio di Sorveglianza deve vigilare perchè l'amministrazione sia condotta a norma dello statuto, del regolamento interno e dei conchiusi dell'Adunanza generale.

Esso ha diritto in ogni tempo di ispezionare gli atti del Consorzio e la contabilità, di chiedere l'esibizione dello stato di cassa e tutte le necessarie spiegazioni, specificando in un verbale i difetti che riscontrasse e provvedendo all'immediato realizzo dei crediti che apparissero mal sicuri.

Se trova che un membro della Direzione o la Direzione stessa, o il Contabile segretario non ottemperano alle prescrizioni della legge, dello statuto o del regolamento interno, o hanno altrimenti danneggiato gli interessi del Consorzio, ha il diritto di prendere tutte quelle misure che gli sembrano necessarie per tutelare gli interessi del Consorzio, ricorrendo eventualmente anche alla sospensione dall'ufficio; in tali casi esso deve però convocare tosto l'Adunanza generale e sottoporle il caso.

Il Consiglio di Sorveglianza ha il diritto di chiedere in ogni tempo la convocazione della Direzione o dell'Adunanza genera-

le, e ha il dovere di farlo ogni qualvolta crede minacciato l'interesse del Consorzio.

In particolare al Consiglio di Sorveglianza spetta:

- a) approvare, con quelle modificazioni che credesse opportune, il regolamento interno che la Direzione le deve sottoporre;
- b) disporre in caso di uscita, di impedimento o di morte di un membro della Direzione o del Consiglio di Sorveglianza per le elezioni di completamento e di eleggere supplenti;
- c) esaminare il resoconto annuale, il bilancio e le proposte relative e riferire su ciò, come pure sulla propria attività all'Adunanza generale;
- d) rappresentare il Consorzio nella conclusione di affari coi membri della Direzione;
- e) sorvegliare la regolare tenuta del registro soci, e fare almeno ogni anno tre improvvisi revisioni dell'amministrazione e di cassa secondo le norme del regolamento interno.

Contabile — Segretario.

§ 21.

Il Contabile-segretario viene nominato dalla Direzione in unione col Consiglio di Sorveglianza, i quali stabiliscono le condizioni di servizio.

Egli non può far parte del Consiglio di Sorveglianza. — Assieme alla Direzione egli è responsabile, di fronte al Consorzio,

del denaro esistente nella cassa sociale e dell'esatta gestione degli affari. — Egli, a richiesta, deve perciò dar cauzione che viene stabilita dalla Direzione col Consiglio di Sorveglianza, e che può venir prestata anche mediante fideiussione solidale ritenuta idonea. La cauzione come la sicurezza devono anche garantire per le spese necessarie a investigare, determinare e incassare un eventuale ammanco di cassa. — Le condizioni di servizio dettagliate vengono stabilite in un contratto da conchiudersi dalla Direzione col Contabile-segretario e da approvarsi dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Contabile-segretario ha il dovere di dedicarsi con tutta coscienziosità al disbrigo degli affari che gli incombono, giusta il regolamento interno del Consorzio. La legittimazione del Contabile-segretario ha luogo mediante il protocollo di nomina.

Adunanza generale.

§ 22.

I diritti che spettano ai soci negli affari del Consorzio vengono esercitati dall'Adunanza generale.

Essa è ordinaria e straordinaria.

Le adunanze ordinarie si convocano regolarmente una volta all'anno entro il primo semestre; le straordinarie sono convocate d'iniziativa della Direzione, del Consiglio di Sorveglianza, ovvero di un quarto dei soci, mediante domanda scritta indicante scopo e motivi, diretta al Presidente, o,

trattandosi di lagni verso la Direzione, al Capo sindaco.

Se il Presidente, rispettivamente il Capo sindaco o loro sostituti trascurano di convocare a tempo debito l'Adunanza generale, è autorizzato a farle qualunque altro membro della Direzione o del Consiglio di Sorveglianza.

La convocazione deve farsi mediante affissione dell'avviso all'albo del Consorzio coll'indicazione degli argomenti da trattarsi, o con invito particolare ai soci che si trovano nel circondario sociale.

Tra l'affissione dell'avviso di convocazione e l'Adunanza devono scorrere non meno di sei e non più di quattordici giorni.

Presidenza dell'Adunanza generale.

§ 23.

Nelle adunanze generali tiene di regola la presidenza il Presidente del Consorzio e in caso di suo impedimento il suo sostituto; in caso di impedimento di entrambi il Capo sindaco rispettivamente il suo sostituto.

Qualora però si tratti di vertenze riflettenti membri della Direzione, assume la presidenza il Capo sindaco o il suo sostituto.

All'Adunanza generale resta libero in caso di impedimento dei nominati, o in quanto lo ritenesse opportuno per altri mo-

tivi, di affidare la presidenza a un qualunque altro membro del Consorzio.

Deliberazioni dell'Adunanza generale.

§ 24.

L'adunanza generale può prendere valide deliberazioni, qualunque sia il numero dei soci convenuti, eccettuato in riguardo a modificazioni dello statuto e allo scioglimento del Consorzio.

Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti i membri del Consorzio, purchè prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. — Le votazioni di regola si fanno per alzata di mano.

Le elezioni si fanno di regola a schede segrete; deliberandolo l'Adunanza a maggioranza semplice, possono seguire per acclamazione.

Il Preside dell'Adunanza generale prende parte alla votazione; a parità di voti, in caso di votazione aperta, decide il voto del Presidente, e in caso di votazione segreta la proposta s'intende respinta.

Non possono essere presi validi conchiusi su oggetti non inseriti nell'ordine del giorno; trattandosi di altri oggetti, saranno iscritti nel protocollo e pertrattati nella prossima adunanza generale.

Sulle discussioni e deliberazioni dell'Adunanza generale sarà tenuto un protocollo da estendersi su apposito libro e da firmarsi dal Presidente, dal Segretario e da due

scei verificatori a ciò nominati dal Presidente tra gli intervenuti.

Attribuzioni dell'Adunanza generale.

§ 25.

L'adunanza generale:

- a) vigila e riscontra tutta l'amministrazione, in ispecie l'opera della Direzione e del Consiglio di Sorveglianza;
- b) approva i resoconti annuali e decide sul coprimento delle perdite;
- c) elegge i membri della Direzione e del Consiglio di Sorveglianza;
- d) fissa la somma massima totale dei prestiti passivi che la Direzione può contrarre a nome e per conto del Consorzio e il massimo del credito che essa può concedere a un socio sia in una sola volta, sia in più;
- e) decide sull'aggregazione a istituti di credito, associazioni, ecc.
- f) impone a ciascun socio, qualora ritenga opportuno di aumentare il fondo sociale, un contributo annuo o fisso e ne determina la misura.

Segnatura.

§ 26.

La segnatura per il Consorzio segue con ciò che alla denominazione consorziale fissata al § 1, scritta o stampata, il Presidente oppure il suo sostituto e un altro membro di Direzione, oppure il Contabile-Segretario aggiungono la loro sottoscrizione.

Tutte le pubblicazioni riflettenti affari del Consorzio devono essere firmate dal Presidente oppure dal suo sostituto; solo nei casi previsti dai §§ 21 e 22 la firma viene apposta da coloro che diramano l'invito.

Pubblicazioni.

§ 27.

Gli atti sociali saranno pubblicati all'albo del Consorzio, e occorrendo anche nell'organo della Federazione e in altri luoghi. — Col giorno dell'affissione cominciano a decorrere i giorni ai quali si riferisce la notificazione.

La Direzione può oltre a ciò avvisare i soci a mezzo di speciali circolari.

Mezzi economici.

§ 28.

I mezzi economici del Consorzio si procacciano mediante:

- a) quote dei soci;
- b) depositi a risparmio;
- c) prestiti passivi;
- d) tasse d'ingresso;
- e) altri eventuali proventi.

Quote dei soci.

§ 29.

Le quote d'affari dei soci importano Cor. *d.* . . . ciascuna, e sono da versarsi all'atto di ingresso nel Consorzio.

Sulle quote d'affari non viene corrisposto interesse o dividendo.

Depositi a risparmio.

§ 30.

Il Consorzio potrà ricevere depositi a risparmio da chiunque giusta le norme portate dal regolamento interno, verso rilascio di libretti nominativi.

I libretti per la loro forma saranno chiaramente distinti da quelli di altre casse di risparmio e recheranno l'intestazione « *Libretto di risparmio della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Somalio* Consorzio economico registrato a garanzia illimitata.

Rimborsi di depositi verranno fatti alle persone al cui nome è intestato il libretto, o al loro giustificato procuratore od avente causa.

Investimenti.

§ 31.

Il Consorzio si interdice ogni affare aleatorio e arrischiato, la sua attività deve limitarsi, a scampo delle conseguenze di legge, al raggiungimento degli scopi statutari.

Esso non concede prestiti che ai soci, previo accurato esame della capacità di credito e della moralità del petente, il quale deve dichiarare lo scopo per cui intende di impiegare il denaro che domanda a credito.

L'impiego di danari accordati a prestito

deve venir invigilato dalla Direzione e da tutti i soci, mentre l'uso a scopi diversi dagli stabiliti, autorizza il Consorzio alla disdetta dei rispettivi crediti e alla esclusione dei rispettivi soci dal proprio nesso.

Concessioni di prestiti.

§ 32.

La concessione dei prestiti ai soci segue nei limiti e nei modi fissati dall'Adunanza generale, dal regolamento interno e in seguito a conchiuso di Direzione.

I prestiti vengono concessi soltanto per la durata massima di quattro anni comprese le eventuali proroghe.

Prestiti garantiti con ipoteca possono venir concessi solo in via straordinaria e, a richiesta, per un termine più lungo. Questa operazione però può seguire solo nel caso di forti eccedenze di cassa.

Il socio debitore ha sempre diritto di anticipare il pagamento parziale e totale del prestito ricevuto.

Pei prestiti concessi dal Consorzio è escluso l'uso della cambiale.

Garanzia dei prestiti.

§ 33.

I prestiti in genere devono essere di fronte al Consorzio assicurati in modo tale, da escludere per esso qualsiasi pericolo. — I prestiti concessi ai soci dovranno essere garantiti con malleveria, o con ipoteca, o

con pegno. — Nell'accettare sicurtà o ipoteche si deve procurare che le rispettive somme siano pupillarmente assicurate.

Valori in carta calcolati al corso devono superare di un terzo la somma da garantire.

Conti correnti.

§ 34.

A quei soci che hanno un vivo giro di danaro, può venir accordato dalla Direzione un conto corrente giusta le norme del regolamento interno, vale a dire viene loro accordato il diritto di depositare in ogni tempo i loro denari presso il Consorzio, come pure di ritirarli secondo il bisogno, di prelevare anticipazioni sorpassanti le somme depositate nei limiti di un credito aperto, riguardo al cui ammontare valgono le norme del § 33.

Tasso d'interesse.

§ 35.

Il tasso dell'interesse per i depositi a risparmio e per le singole specie dei prestiti, viene fissato dalla Direzione coll'approvazione del Consiglio di Sorveglianza.

Era il tasso d'interesse sui prestiti e quello fissato pei depositi, non vi può essere differenza maggiore dell'1 $\frac{1}{2}$ % (uno e mezzo per cento) compresi gli accessori, spese di regia ecc.

Gli interessi vengono pagati posticipatamente; a fine d'anno, se non pagati vengono capitalizzati.

Disdette dei prestiti.

§ 36.

Alla Direzione è riservato il diritto di richiedere il pagamento di tutti i prestiti fatti ai soci, con preavviso di quattro settimane e senza tener conto delle scadenze stabilite, qualora:

- a) i prestiti passivi contratti dal Consorzio e i depositi a risparmio siano denunciati in massa;
- b) il socio debitore o i suoi mallevadori vengano in circostanze tali da infirmare la sicurezza del prestito concesso;
- c) i denari accordati a prestito vengano dal rispettivo socio impiegati per iscopi differenti da quelli stabiliti all'atto della concessione del prestito.

Se un debitore del Consorzio viene impetito giudizialmente da parte di un terzo, il Consorzio stesso è autorizzato a esigere il suo credito senza previa disdetta e senza riguardo alla scadenza.

Conto annuale.

§ 37.

L'anno amministrativo del Consorzio comincia col 1 gennaio e si chiude col 31 dicembre.

Il rendiconto deve contenere tutte le spese e le uscite ordinate giusta le rubri-

che principali prescritte per la tenuta dei registri: il bilancio deve contenere in uno specchio sommario:

Nell' Attivo:

- a) Lo stato di cassa in contanti alla chiusa dell'anno;
- b) le carte di valore giusta il listino del 31 dicembre;
- c) i crediti distinti nelle loro diverse specie. — I crediti definitivamente inesigibili vanno eliminati, e quelli incerti calcolati secondo il valore probabile;
- d) gli interessi attivi computati fino alla fine dell'anno che si chiude sebbene non esigibili che posteriormente;
- e) il valore di altre proprietà dopo detratto un corrispondente importo per il deperimento;
- f) l'eventuale perdita dopo il bilancio dell'anno precedente.

Nel Passivo:

- a) i debiti sociali secondo le loro diverse specie senza riguardo a scadenza;
- b) le quote pagate dai soci;
- c) gli interessi passivi computati sino alla fine dell'anno sebbene non pagabili che posteriormente;
- d) il fondo di riserva;
- e) l'eventuale guadagno dopo il bilancio dell'anno precedente.

Esame del Conto annuale.

§ 38.

La Direzione deve esaminare il rendi-

conto e il bilancio compilati dal contabile-segretario, correggere eventuali mancanze e sottoporli al Consiglio di Sorveglianza assieme alle sue proposte.

Il Consiglio di Sorveglianza esamina ulteriormente, con esattezza, tanto i resoconti che le proposte, partecipa alla Direzione le eventuali mancanze perchè vengano corrette, compila quindi la sua relazione da fare in proposito all'Adunanza generale e la rimette assieme ai consuntivi e alle pezze d'appoggio al Presidente.

Il Presidente ha quindi da esporre per l'ispezione ai soci il conto annuale, il bilancio e le relative proposte da presentarsi all'Adunanza generale e la relazione in proposito del Consiglio di Sorveglianza, e dare ai soci stessi di ciò partecipazione nell'invito all'Adunanza generale ordinaria.

Patrimonio sociale.

§ 39.

Gli avanzi netti apparenti dal bilancio di ogni esercizio sociale, devono essere accumulati per intero e formeranno il patrimonio proprio del Consorzio a incremento del quale deve concorrere ogni ulteriore provento.

Esso patrimonio, o fondo sociale di riserva, ha anzitutto lo scopo di coprire eventuali perdite del Consorzio.

Giunto che sia a un importo pari a un terzo del capitale estraneo, sta in facoltà

dell'Adunanza generale erogarne i frutti per intenti di comune utilità o per la riduzione del tasso d'interesse sui prestiti.

I soci non vi hanno alcun diritto, nè possono richiederne la divisione.

Ove il Consorzio si sciogliesse, il patrimonio sociale sarà consegnato alla Federazione dei consorzi cooperativi in Trento, la quale lo investirà nel miglior modo da essa ritenuto opportuno o conveniente. Presso la stessa rimarrà intangibile finchè sorga nel luogo ove aveva sede la Cassa rurale un nuovo Consorzio con iscopi e spirito analoghi a quelli contemplati dal presente statuto, al quale dietro richiesta sarà consegnato assieme agli interessi.

Coprimento di perdite.

§ 40.

Una perdita eruita a sensi del § 38 viene coperta anzitutto col fondo di riserva. --- Se questo non basta, viene detratto sopra conchiuso dell'Adunanza generale un corrispondente importo dalle quote d'affari.

Se dopo ciò restasse ancora allo scoperto una parte della perdita, è da indire, in seguito a deliberazione dell'Adunanza generale, un pagamento suppletorio da prestarsi entro un dato termine, e che viene commisurato in parti eguali per tutti i soci. — Questo pagamento suppletorio può venir chiesto, in caso di bisogno, giudizialmente, e i soci si assoggettano per que-

ste azioni civili, espressamente al procedimento bagatellare o monitorio, in quanto sia questo ammesso per legge, e ciò indipendentemente dallo scioglimento del Consorzio.

Modificazioni dello statuto.

§ 41.

Per ogni modificazione dello statuto eccettuati i §§ 39 e 40 è necessaria e sufficiente l'adesione di due terzi di tutti i soci in Adunanza generale

Se questa Adunanza generale non potesse deliberare per mancanza di numero, deve venir tenuta entro 14 giorni una seconda adunanza. per la pertrattazione dello stesso oggetto, la quale potrà prendere sullo stesso validi conchiusi qualunque sia il numero degli intervenuti. — Quest'ultima circostanza deve venir accennata nel secondo invito.

Per modificare i §§ 39 e 40 di questo statuto si richiede l'adesione di tutti i soci del Consorzio in una adunanza generale regolarmente convocata; una adunanza di seconda convocazione per queste modificazioni, è esclusa.

Scioglimento e liquidazione.

§ 42.

Lo scioglimento volontario del Consorzio può deliberarsi solo se in un'Adunanza

generale a tal uopo convocata, votano per lo scioglimento almeno due terzi di tutti i soci.

Rendendosi necessaria per mancanza di numero, una seconda Adunanza, la stessa potrà definitivamente conchiudere lo scioglimento a maggioranza di voti, senza riguardo al numero dei soci comparsi.

In caso di scioglimento la liquidazione segue giusta le disposizioni dei §§ 41 inclusivo 52 della legge 9 aprile 1873 N. 70 B. L. I.

Controversie.

§ 43.

Controversie fra soci e Consorzio per l'interpretazione e applicazione del presente statuto o altro, vengono decise inappellabilmente dalla Federazione dei Consorzi Cooperativi in Trento.

Fanno eccezione però le pratiche per l'incasso di crediti, per le quali è competente l'ordinario Giudizio.

Revisioni.

§ 44.

Il Consorzio aderisce alla Federazione nominata al § 43, alla quale si sottomette con particolar riguardo per gli effetti della legge sulle revisioni (10 giugno 1903 B. L. I. N. 133).

Richiamo alle disposizioni di legge.

§ 45.

In tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni della legge 9 aprile 1873 e alle norme del regolamento interno.

Regolamento interno.

§ 46.

La Direzione deve approntare il Regolamento interno del Consorzio e sottoporlo all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza.

Pomcheri Giovanni	Presidente
Lucchi Oreste	Vicepresidente
Pomcheri Corrado	Consigliere
Salvatorelli Giovanni	più giorni Consigliere
Salvatorelli Giovanni	più Tomoso Consigliere
Abagnano Filippo	Consigliere
Bertolini Livio	Consigliere

Inscritto oggi di nel Registro Consorziale

al No 125/6 pag 103 Val III

Sab. 9. R. Tribunale Circolare Sez. II

Trento 23 gennaio 1914

Juncker



